



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 233/23 del 13/04/2023

Oggetto: SERVIZIO RESIDENZE SEDE DI SIENA – SOSPENSIONE BENEFICIO
POSTO ALLOGGIO STUDENTE VINCITORE A. A. 2022-2023

Servizio proponente: 42.4 RESIDENZE SI

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall'art. 2 della L.R. 26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32*" e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 30/22 del 25 marzo 2022, recante "*DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CDA N. 7/22 DEL 7 MARZO 2022 RECANTE LA DEFINIZIONE DELLA NUOVA MACRO STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DSU TOSCANA: INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1 LETT. C) DELL'ATTUALE REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO*";
- Richiamato il Regolamento delle Residenze Universitarie approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 65 del 21/10/2015;
- Rilevato che lo studente di cui all'allegato A in qualità di vincitore di posto alloggio per l'a.a. 2022/2023 è assegnatario di posto alloggio presso la Residenza Universitaria di cui all'allegato A;
- Evidenziato ed accertato che in data 20/03/2023 ha ceduto il posto letto ad un ospite non autorizzato;
- Precisato che l'episodio costituisce una violazione delle norme disciplinate dal Regolamento delle Residenze Universitarie e precisamente dell'Articolo 11 al punto 1;
- Precisato che in data 20/03/2023 lo studente in oggetto è stato sollecitato a fornire le proprie controdeduzioni in merito all'accaduto e che le stesse seppur formulate nei termini previsti, tramite e-mail del 20/03/2023, non sono ritenute idonee a giustificare l'accaduto;
- Richiamato l'art. 32 del regolamento che per tale violazione prevede la sospensione del beneficio posto alloggio fino ad un massimo di 60 giorni;

DETERMINA

1. Di sospendere per venti giorni per le motivazioni in premessa specificate e che qui si intendono integralmente richiamate, il beneficio del posto alloggio allo studente di cui allegato A, costituito da 1 pagina, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, a decorrere dal 27/03/2023 al 15/04/2023 Aprile;
2. Di assicurare la pubblicità del presente Atto, mediante pubblicazione all'Albo on-line dell'Azienda, omettendo la pubblicazione dell'allegato ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Dirigente ad Interim Area Servizi Residenze
Dott. Enrico Carpitelli

(firmato digitalmente*)